

Approv. con delib. cc n° 56 del 28.09.2012



COMUNE DI BAGNARA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

**Regolamento Comunale per
"La valorizzazione delle attività
agro-alimentari tradizionali locali:
Istituzione della De.Co. -
Denominazione Comunale"**

INDICE

- Art. 1 - *Finalità e ambito di applicazione.*
- Art. 2 - *Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni.*
- Art. 3 - *Istituzione del Registro De.Co.*
- Art. 4 - *Logo De.Co.*
- Art. 5 - *Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro*
- Art. 6 - *La struttura organizzativa*
- Art. 7 - *Promozione di domande di registrazione ufficiale*
- Art. 8 - *Le iniziative comunali*
- Art. 9 - *Le tutele e le garanzie*
- Art. 10 - *Le attività di coordinamento*
- Art. 11 - *Controlli*
- Art. 12 - *Sanzioni*
- Art. 13 - *Riferimento alle normative statali e regionali*
- Art. 14 - *Norme finali*

* * *

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi del proprio Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.Co (Denominazione Comunale);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
 - d) di rilasciare un marchio De.Co (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione, da individuare con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale;

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.3, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale Attività Produttive un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati. tipici del territorio del Comune di Bagnara Calabria che ottengono la De.Co.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare la territorialità del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro- alimentari:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - preparazioni di pesci, molluschi e crostacei;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina bagnarese;
 - bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail.
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co.

anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Bagnara Calabria anche se non vi hanno la sede legale.
7. Su proposta della commissione di cui all'art.5, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
9. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
10. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, una Commissione. Nella commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori. La Commissione, eventualmente coadiuvata da esperti del settore, approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell'utilizzo del marchio De.Co. di cui all'art. 1, comma 3, lettera d) del presente regolamento per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

5. L'utilizzo del marchio De.Co. e' gratuito.

Art.5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito del Servizio Attività Produttive.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
3. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco avvalendosi delle associazioni di categoria presenti nel territorio e presieduta dall'Assessore con delega al Settore Attività Produttive, e ne fanno parte:
 - n. 2 rappresentanti dei produttori locali;
 - n. 2 esperto del settore agro-alimentare;
 - n. 1 esperto del settore gastronomico locale;
 - n. 1 esperto del settore commerciale;
 - il responsabile della struttura comunale del Servizio Attività Produttive;
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
5. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale del Servizio Attività Produttiva.
6. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
8. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
9. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che

propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

10. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
11. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.
12. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data); alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto.
13. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
14. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
15. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.
16. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

Art 6

Logo De.Co.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art 3, viene adottato un apposito Logo identificativo a colori, da istituire.

Art. 7

Promozione di domande di Registrazione Ufficiale

1. Sarà istituito un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De. Co.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - di altri prodotti tipici locali;
 - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno tre anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangono.
6. Ai fini delle procedure per il riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta DOP; Indicazione Geografica Protetta IGP; Attestazione di Specificità A. S.;
il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale) da più di tre anni.

Art. 8

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 9

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 10

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Art. 11

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 9, nonchè da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
2. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di produzione, nonchè l'accesso ai locali di lavorazione, deposito e vendita dei prodotti De.Co.

Art. 12

Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione del relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune,

- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo, la relativa contestazione, l'utilizzazione non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico sanitarie.
2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.Co., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.
 3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 13

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 14

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.